



**Al Signor Questore di Palermo**

07. Giugno 2026

**Dott. Maurizio Vito Calvino**

P.za della Vittoria, 8  
90134 Palermo (PA)

## Avviso Orale – Invito alla presentazione

COMMUNICAZIONE FORMALE RELATIVA ALL'INVITO DI PRESENTAZIONE

In riferimento all'invito di presentazione per il giorno 15.06.2026 per la notificazione di un provvedimento amministrativo emesso dalla Questura di Palermo, si comunica che la sottoscritta è, in linea di principio, disponibile a presentarsi e a ricevere l'Avviso Orale.

Tuttavia, una presentazione personale presso le Stazioni dei Carabinieri di Bompietro, Alimena o Petralia Sottana non è possibile.

Le ragioni derivano dalle circostanze di seguito esposte, che emergono direttamente dalla "**Segnalazione Nuove Condotte**" relativa al fascicolo RGNR 4181/24 e che sono strettamente connesse agli eventi del 05.03.2025 nonché ai procedimenti RGNR 824/25, RGNR 891/25 e RGT 197/25 da essi originati.

Dagli atti del procedimento RGNR 824/25 risulta che la perquisizione domiciliare del 05.03.2025 è stata fondata su una ricostruzione dei fatti nella quale il Comandante della Stazione Carabinieri di Bompietro, Maresciallo Ordinario Marcello Migliozi, ha artificiosamente costruito un'ipotesi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., nonostante **dalla sua stessa Comunicazione di Notizia di Reato** emerga che gli elementi costitutivi del reato di furto non risultavano integrati.

Si aggiunga che il Pubblico Ministero Manfredi Lanza ha qualificato il luogo del fatto come abitazione, nonostante dagli atti emerga che si trattava in realtà di un magazzino isolato e disabitato.

GIORNALISTA  
INVESTIGATIVA  
INDIPENDENTE CON  
APPROCCIO FORENSE

### ATTIVITÀ

- Ricerca investigativa
- Analisi degli atti
- Ricostruzione procedimentale
- Analisi delle contraddizioni
- Documentazione probatoria
- Individuazione di strutture collusive all'interno del sistema giudiziario

evarella

Tale qualificazione non corrispondente alla realtà ha comportato un aggravamento della valutazione giuridica del fatto quale "furto in abitazione" ai sensi dell'art. 624-bis c.p. e ha costituito il presupposto per l'emissione del successivo decreto di perquisizione e sequestro.

Il fascicolo delle indagini mostra pertanto che il diritto penale è stato utilizzato quale strumento per imporre la soluzione di una controversia di natura civilistica concernente il possesso e la restituzione del cane.

Successivamente sono state formulate ulteriori accuse, le cui basi fattuali risultano smentite dalle registrazioni video disponibili, dalla documentazione medica e dagli stessi atti del procedimento.

Le registrazioni video dell'arresto mostrano inoltre che la sottoscritta non è mai stata previamente informata del proprio arresto né posta in condizione di comprendere che stava per essere privata della libertà personale. Dalle immagini risulta invece che alcuni operanti tentarono improvvisamente di sottrarle il telefono cellulare e il decreto di perquisizione, per poi condurla con la forza all'interno di un'autovettura di servizio, senza che le fosse stato previamente comunicato di essere in stato di arresto né la ragione della privazione della libertà.

Tra le ulteriori accuse formulate figura anche l'affermazione secondo cui la sottoscritta avrebbe cagionato lesioni al Maresciallo Giuseppe Manna lanciando un telefono cellulare verso il teste Christoph Kretschmer. Le registrazioni video dimostrano tuttavia in modo inequivocabile che, al momento del lancio, il Maresciallo Manna si trovava già seduto sul sedile anteriore lato passeggero dell'autovettura di servizio e non poteva quindi essere colpito dall'oggetto sotto alcun profilo materiale.

Particolarmente grave è il fatto che i Carabinieri abbiano sostenuto l'esistenza di una lesione con prognosi di cinque giorni, nonostante il referto medico documenti esattamente il contrario e non riporti alcuna lesione oggettivamente riscontrabile né alcuna prognosi. La lesione contestata risulta pertanto priva di qualsiasi fondamento medico.

Anche tutte le ulteriori contestazioni si pongono in aperto contrasto con le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, con la ricostruzione oggettiva della sequenza dei fatti e con gli stessi atti del procedimento. La rappresentazione accusatoria degli eventi risulta pertanto smentita, nei suoi aspetti essenziali, dagli elementi probatori già presenti agli atti.

Successivamente la sottoscritta è stata trattenuta per circa sei ore nella sala d'attesa della Stazione dei Carabinieri di Bompietro invece di essere condotta presso le camere di sicurezza di Petralia Sottana, senza alcun contatto con un

difensore o con i propri familiari. Dagli atti emerge inoltre che il Maresciallo Marcello Migliozi aveva individuato il difensore d'ufficio Avv. Di Liberti già alle ore 11:50, ma avrebbe tentato di contattarlo soltanto alle ore 16:42, senza tuttavia mettere in comunicazione il difensore con l'arrestata.

Particolarmente significativo è il fatto che il Comandante del Nucleo Radiomobile di Petralia Sottana, al quale la sottoscritta si è personalmente rivolta il 05.03.2025 e che, nonostante espressa richiesta, le ha negato la possibilità di contattare l'Avv. Nicola Canestrini, sia il medesimo ufficiale che oggi cura la presente corrispondenza relativa all'Avviso Orale.

La misura attualmente in esame non viene quindi gestita da un soggetto estraneo ai fatti del 05.03.2025, bensì nuovamente con l'intervento di un ufficiale già direttamente coinvolto negli eventi di quel giorno e il cui operato costituisce esso stesso oggetto di rilevanti contestazioni.

Si aggiunga che il Pubblico Ministero Lorenza Turnaturi dispose immediatamente dopo l'arresto gli arresti domiciliari, nonostante una simile misura restrittiva della libertà personale non trovi fondamento né nell'art. 386 c.p.p. né in alcun'altra disposizione del codice di procedura penale e richieda, ai sensi dell'art. 13 Cost., una decisione del giudice competente. La limitazione della libertà personale venne quindi eseguita in assenza di un provvedimento del giudice e con l'evidente finalità di mantenere la sottoscritta privata della libertà in attesa del controllo giurisdizionale.

Dagli atti emerge inoltre che la decisione di sottoporre la sottoscritta agli arresti domiciliari fu adottata esclusivamente perché non venne effettuato il trasferimento presso le camere di sicurezza di Petralia Sottana. In luogo della procedura prevista dalla legge, la sottoscritta fu quindi mantenuta agli arresti domiciliari fino all'udienza di convalida, pur in assenza di qualsiasi base normativa che consentisse tale misura.

Le circostanze sopra descritte non documentano meri errori procedurali isolati, bensì una sequenza di atti tra loro collegati che va dalla costruzione di un'ipotesi di reato, all'ottenimento del decreto di perquisizione, fino a una privazione della libertà personale manifestamente priva di base legale. In tale contesto appare difficilmente sostenibile che tutti gli operatori coinvolti abbiano semplicemente ignorato l'assenza di qualsiasi fondamento normativo per una misura di tale gravità.

**In queste condizioni non sussiste alcuna ragione per considerare le stazioni e gli uffici coinvolti quali interlocutori neutrali o meritevoli di particolare affidamento dal punto di vista della tutela dei diritti della sottoscritta.**

Si aggiunga che già in data 03.02.2025, ossia circa quattro settimane prima della perquisizione domiciliare e dell'arresto, la Stazione Carabinieri di Alimena trasmetteva alla Procura della Repubblica di Termini Imerese la cosiddetta "**Segnalazione Nuove Condotte**" nell'ambito di un procedimento diverso.

Tale segnalazione non costituisce una relazione di polizia oggettiva e neutrale concernente possibili fatti penalmente rilevanti. Si tratta di una marcatura del nemico travestita da comunicazione di polizia.. Attraverso tale documento si tenta infatti di costruire un quadro di presunta pericolosità sulla base di esposti, pubblicazioni, attività di documentazione, iniziative processuali, raccolta di elementi probatori ed esercizio dei diritti di difesa.

Le persone interessate non vengono descritte come problematiche in ragione di specifici fatti di reato loro attribuiti, bensì perché documentano l'operato delle autorità, promuovono iniziative giudiziarie, rendono pubbliche criticità istituzionali ed **esercitano i rimedi previsti dall'ordinamento**.

Il documento si presenta come la presa di posizione di una **parte in conflitto** che tenta di persuadere l'Autorità Giudiziaria dell'esistenza di una minaccia proveniente da determinate persone. Termini quali "**ostilità**", "**pericolosità**", "**intimidazione**", "**turbativa**", "**ritorsioni**" ed "**escalation**" vengono ripetutamente utilizzati senza che venga tuttavia individuata una specifica fattispecie di reato né sviluppata una concreta e verificabile sussunzione giuridica.

Vengono invece valorizzati comportamenti che, considerati singolarmente, non presentano alcuna rilevanza penale. Viene ad esempio rappresentato come elemento negativo il fatto che una persona si allontani all'arrivo dei Carabinieri, documenti tramite registrazioni video le notifiche ricevute, rifiuti di sottoscrivere ricevute di consegna oppure chieda di essere contattata attraverso modalità neutrali anziché tramite determinati operatori. Da tali circostanze viene poi costruito un quadro di presunta pericolosità senza che sia dato comprendere quale fattispecie criminosa dovrebbe risultarne integrata.

La pretesa "pericolosità" non viene quindi desunta da comportamenti penalmente rilevanti, bensì dalla documentazione dell'operato delle autorità, **dall'esercizio dei diritti di difesa**, dall'utilizzo degli strumenti di reclamo previsti dall'ordinamento e dal tentativo di mantenere distanza da operatori nei cui confronti erano già stati formulati rilievi particolarmente gravi.

La successione temporale degli eventi conduce piuttosto a una diversa conclusione. La costruzione della presunta "pericolosità" precede infatti di quattro settimane gli eventi del 05.03.2025. Ne consegue che tali eventi appaiono funzionali non alla formazione di quel giudizio, ma alla sua

successiva giustificazione. Diversamente non sarebbe spiegabile per quale ragione sia stato necessario costruire un'ipotesi di furto, qualificare un magazzino disabitato come abitazione e formulare ulteriori accuse che risultano smentite dalle registrazioni video, dalla documentazione medica e dagli stessi atti d'indagine.

Chi già quattro settimane prima di una perquisizione domiciliare e di un arresto rappresenta alla Procura determinate persone come soggetti pericolosi, intimidatori e inclini all'escalation non può più apparire, agli occhi degli interessati, quale osservatore neutrale dei fatti. La segnalazione dimostra piuttosto che le stazioni coinvolte avevano già elaborato un preciso paradigma di pericolosità prima ancora degli eventi del 05.03.2025.

Tale circostanza rafforza l'impressione che i procedimenti n. 2897/23, 4195/23 e 4181/24 abbiano progressivamente contribuito a **delegittimare** la credibilità delle persone interessate, favorirne **l'isolamento** e preparare il terreno per ulteriori iniziative di carattere **repressivo successivamente** concretizzatesi nei fatti del 05.03.2025.

Gli eventi successivi del 05.03.2025 non appaiono pertanto, come episodi isolati o come singole iniziative scollegate tra loro, bensì come parte di una dinamica di escalation già chiaramente riconoscibile in precedenza.

Proprio per tali ragioni è stata proposta dinanzi alla Corte di Cassazione istanza di rimessione ai sensi dell'art. 45 c.p.p. per grave situazione locale, sulla quale non è ancora intervenuta decisione.

In questo contesto, una comparizione personale presso le stazioni direttamente coinvolte non risulta soltanto irragionevole, ma comporta, secondo la prospettiva della sottoscritta, concreti rischi per la tutela dei propri diritti. La sottoscritta verrebbe infatti chiamata a presentarsi da sola e in assenza di testimoni indipendenti proprio davanti ai medesimi operatori che hanno formulato le contestazioni poste a fondamento dei procedimenti RGNR 824/25 e RGNR 891/25.

**Non vi è pertanto alcuna ragione oggettiva per ritenere che una comparizione presso gli stessi uffici possa svolgersi in un contesto neutrale e privo di rischi.**

La sottoscritta nutre inoltre il fondato timore che la stessa consegna dell'Avviso Orale possa essere utilizzata quale pretesto per ulteriori contestazioni, per attribuirle comportamenti asseritamente inappropriati o per giustificare nuove misure limitative della libertà personale. Le esperienze maturate nei procedimenti sopra richiamati giustificano infatti la preoccupazione che possa essere nuovamente creata una situazione nella

quale eventuali ricostruzioni dei fatti provenienti dagli stessi operatori coinvolti risulterebbero difficilmente verificabili in assenza di soggetti terzi indipendenti.

A ulteriore documentazione delle circostanze sopra esposte vengono pertanto allegate la "[Segnalazione Nuove Condotte](#)" e la [memoria difensiva](#) già depositata presso le competenti Autorità Giudiziarie nell'ambito del procedimento RGNR 824/25. Tale documentazione contiene un'analisi dettagliata degli atti d'indagine e dei presupposti fattuali posti a fondamento della perquisizione domiciliare del 05.03.2025.

Gli allegati vengono trasmessi affinché il Questore possa formarsi una valutazione autonoma sulla base dei documenti e degli atti richiamati, senza dover fare affidamento esclusivamente sulle rappresentazioni provenienti dalle stesse amministrazioni coinvolte nei fatti descritti.

**Per tutte le ragioni esposte, la sottoscritta non è in grado di considerare le stazioni coinvolte quali garanti della propria sicurezza personale, della propria libertà o dell'effettiva tutela dei propri diritti procedurali.**

Le circostanze sopra descritte dimostrano che la sottoscritta non si trova nella posizione di una persona che debba essere richiamata al rispetto della legge o dell'ordinamento giuridico. Al contrario, si trova nella posizione di una persona che da anni documenta presunte violazioni commesse da organi dello Stato, le segnala alle autorità competenti e ne sollecita la verifica nelle sedi previste dall'ordinamento.

La Questura di Palermo potrà pertanto valutare autonomamente se la misura che si intende adottare sia realmente rivolta alla persona che insiste affinché le leggi vengano rispettate oppure se le circostanze qui rappresentate non suggeriscano una valutazione profondamente diversa dell'intera vicenda.

Proprio perché la sottoscritta ritiene di essere stata per anni esposta a iniziative provenienti da soggetti che avrebbero invece dovuto garantire la tutela dei suoi diritti e delle garanzie dello Stato di diritto, si vede costretta a documentare pubblicamente anche la presente comunicazione.

La pubblicazione sul sito [poliziadistato.avvisoorale.com](http://poliziadistato.avvisoorale.com) è finalizzata esclusivamente a garantire trasparenza, tracciabilità e conservazione della prova. Essa assicura che le circostanze qui rappresentate restino integralmente documentate e che nessuno possa in futuro sostenere di non esserne stato informato.

La presente comunicazione viene redatta esclusivamente sulla base della traduzione dell'Invito ottenuta mediante un servizio automatico di traduzione. Nessuna affermazione contenuta nel presente atto implica pertanto

riconoscimento della correttezza linguistica o giuridica della traduzione utilizzata.

Distinti saluti,

